



AUDIZIONE COMMISSIONE X INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO SENATO 12.11.2020

ANGT è l'associazione nazionale di guide turistiche che, dal 1986 si interessa delle problematiche della professione, divenute oggi drammatiche a causa dell'emergenza Covid 19. Oltre 25 mila professionisti rimasti senza lavoro da gennaio 2020. Si è perso tutto il turismo scolastico e la quasi totalità del turismo organizzato. Le previsioni sono ancora più sconcertanti: per il 2021 sono già saltati sia il turismo scolastico sia il turismo internazionale e la stima di ENIT indica la ripartenza della nostra professione non prima del 2023.

Per questo motivo abbiamo chiesto, con un nostro documento, alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, dove sono stati incardinati il Decreto Ristori e Decreto Ristori bis:

- un reddito di sostegno mensile fino alla ripresa lavorativa
- la sospensione, per tutto il 2020, del pagamento delle imposte nazionali, regionali e comunali dovute
- la sospensione dei versamenti contributivi 2020 e la rateizzazione di questi e di quelli dovuti nel 2021.

Per onestà intellettuale dobbiamo ringraziare il Governo e tutto il Parlamento perché, per la prima volta, ai professionisti e lavoratori autonomi è stato riconosciuto un ammortizzatore sociale, se così lo vogliamo definire. Tuttavia, siamo tutti consapevoli sia la parte politica che i professionisti che ciò non basterà a sostituire le perdite di lavoro subite e che dovremo affrontare fino alla fine del 2021.

Nelle giornate di venerdì e sabato ANGT parteciperà all'Assemblea della FEG, Federazione Europea delle Associazioni di Guide Turistiche e potrà confrontarsi con altri Paesi per capire come la questione della pandemia e del lavoro delle guide turistiche sono state trattate. Se la Commissione lo ritiene opportuno, potremo inviare un report delle due giornate di lavoro.

Vorrei partire da un dato di fatto che la pandemia ha messo, purtroppo, in grande evidenza e cioè la questione dell'articolo V della Costituzione e delle competenze che riguardano anche la nostra categoria, nella misura in cui il Turismo è materia esclusiva delle Regioni, mentre le Professioni sono materia concorrente. Da tempo assistiamo a questo conflitto istituzionale che ha portato enormi problemi anche riguardo alle abilitazioni per le guide turistiche. Come ANGT siamo per l'istituzione di un Ministero per il turismo, ministero con portafoglio, che possa avere dignità pari ad altri dicasteri e che possa ridare slancio ad un settore che, come si evince da molteplici studi, risulta contribuire al 13% del PIL Nazionale. Crediamo che non ci debbano più essere 20 leggi regionali che trattano la materia turismo e le professioni turistiche in maniera disomogenea. Per quanto riguarda la competenza delle Regioni in materia di professioni ci riferiamo in modo specifico a quella della Guida Turistica e ribadiamo che, non spetta alle Regioni ma allo Stato individuare le figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, così come la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse" (Corte Cost.Sent.271/2008, Guide Turistiche).

Purtroppo ancora oggi assistiamo al tentativo di voler eludere questo passaggio fondamentale considerato che, in un documento di qualche settimana fa del quale siamo venuti in possesso, le Regioni insistono con il Mibact affinché siano loro i principali attori nella stesura della legge di riordino, senza consultare le associazioni professionali, riprendendo così l'idea di una Intesa forte tra lo Stato e le Regioni in materia di regolamentazione della figura della Guida Turistica. Abbiamo ribadito più volte che la professione non può essere regolamentata né con un'intesa né con i Decreti ma con una legge di riordino che possa ridare dignità alla professione e alla cultura italiana. Dall'audizione in questa stessa commissione tenutasi due giorni fa siamo venuti a conoscenza della sostituzione del nuovo coordinatore delle Regioni in materia di turismo, coordinamento rimasto sempre in capo alla Regione Abruzzo. Alla luce di tutto questo, facciamo richiesta di un'audizione



congiunta in questa Commissione con il nuovo coordinatore per chiarire, in maniera definitiva, che le Regioni non hanno titolo a legiferare e che le Guide devono poter partecipare, ove ci fossero, ai tavoli istituzionali tra le Regioni e il Ministero e avere accesso, per trasparenza, a tutti i documenti non disponibili altrove.

Altra questione che si è acuita durante la pandemia è la situazione nei beni culturali che ha fatto ritrovare i professionisti in una situazione ancor più drammatica, senza precedenti.

Le linee guida della **Direzione Generale Musei** sono state “interpretate” in maniera molto stringente e personalizzata per ogni sito e monumento.

La riapertura è stata molto lenta con regole disomogenee, all’uopo si potrebbero fare molti esempi. In questo momento ci ritroviamo nuovamente con i siti culturali chiusi. Durante il breve periodo di apertura abbiamo assistito ad un vero e sistematico atto di impedimento alle Guide Turistiche di poter esercitare nei musei o nelle aree archeologiche con modalità molto subdole. Nei musei si poteva accedere con 2 massimo 4 persone, in altri con massimo di 10. Ciò si è tradotto in una chiara impossibilità di poter lavorare. Questo a causa della sempre più pressante presenza dei gestori museali che, come noto, hanno monopolizzato la gran parte dei beni culturali, da Roma a Firenze, a Milano, a Venezia ecc. In molti Musei e siti archeologici, le visite guidate sono state proibite e lo saranno anche dopo la riapertura, esempi ne potremmo fare molti.

In alcuni musei è stato espressamente vietato l’esercizio alle Guide Turistiche che si sono viste sostituite dal personale dei gestori museali non abilitato o dal personale interno che già percepisce uno stipendio mensile in quanto lavoratore dipendente del museo o del sito archeologico pur avendo incarichi diversi.

In molte occasioni, proibendo alle Guide l’esercizio delle loro funzioni si fa un abuso del volontariato, come nel caso delle visite al Quirinale. Un altro esempio eclatante è quello del FAI che, oltre a ricevere cospicui finanziamenti dallo Stato per tutti i suoi programmi di valorizzazione si avvale solo di personale non abilitato. Nel nostro intervento del 28 gennaio sul volontariato presso la Commissione VII del Senato avevamo già evidenziato questi ed altri aspetti che, ad oggi si sono ancora di più accentuati; ci riferiamo agli Assistenti Museali (= custodi) che effettuano visite guidate sostituendo, di fatto, il lavoro delle Guide. Qui si deve fare una riflessione sul fatto che queste figure, oltre ad esercitare una professione che non compete loro, effettuando visite guidate contravvengono anche alle loro funzioni di sorveglianza che, se erano importanti prima della pandemia lo sono fondamentali dopo le riaperture, per far rispettare le misure di sicurezza ai visitatori. Per questo chiediamo alla Commissione l’audizione del Dott. Massimo Osanna, Direttore Generale Musei al quale potrà essere chiesto di fare chiarezza su molte questioni che, se non si risolveranno dopo la pandemia, continueranno a sussistere e creare concorrenza sleale e perdita di lavoro per i professionisti. Proprio su questo argomento, abbiamo già fatto le nostre richieste al Presidente Conte e al Mibact ovvero poter lavorare ai progetti dei musei per le scuole, le famiglie, associazioni. I professionisti si sentirebbero rispettati nel proprio lavoro e ruolo e lo Stato potrebbe trarne vantaggio, perché allora non sarebbero solo concessi ristori tout court alla categoria, ma lavoro remunerato e finalizzato alla valorizzazione della cultura e del patrimonio nazionale, quindi nell’interesse generale del Paese.

Questione abusivismo, piattaforme - i Free tours. Non c’è mai stato da parte dello Stato e delle Regioni la volontà di affrontare la questione dell’abusivismo nel campo turistico, che riguarda anche le guide turistiche. Non esageriamo se affermiamo che, il 50% delle visite guidate viene effettuato da professionisti non abilitati. Le Guide abilitate non hanno ripreso il lavoro, gli operatori dei Free Tours sì. Cosa sono i Free Tours? Sono visite gratuite che in realtà gratuite non lo sono. In realtà sembra assolutamente incredibile pensare che qualcuno possa ritenere ‘volevole’ prestare servizio gratuitamente, almeno in apparenza, lasciando ai ‘clienti’ la possibilità di dare un “qualcosa” per il servizio reso. La questione è stata posta anche al Parlamento Europeo e nelle



Commissioni di competenza, soprattutto con la discussione sul Digital Act Service. E' aberrante tutto questo e in barba ai diritti dei lavoratori sanciti nella Carta Costituzionale. Si dovrà mettere mano alle piattaforme che vendono questi servizi online (da qualche tempo alle guide turistiche arrivano richieste da parte di piattaforme spagnole con sede a Bruxelles di collaborazione con i free tours). Quanto denaro nel sommerso e quanta elusione fiscale, contraffazione culturale ed economia sommersa che, se passasse per i canali regolari, produrrebbe migliaia di posti di lavoro in più nel settore della cultura e, in particolare, nel nostro settore allorquando siamo in presenza di soggetti non abilitati a svolgere la professione di Guida Turistica e a illustrare il patrimonio di una città o di un museo. Auspichiamo l'istituzione di un corpo di Polizia Turistica a livello nazionale, oggi più che mai fondamentale per individuare le sacche di lavoro e offerte che sono veicolate, in maniera abusiva e poco trasparente, sui canali social. Tutto danneggia non soltanto la nostra categoria ma il turismo in generale. E' stata infatti provata l'incidenza notevole che ha sugli introiti da esso derivanti, sulla mancata intermediazione sui nostri servizi da parte delle agenzie di viaggio italiane che ammonta a diversi miliardi di Euro. Per questo auspichiamo, quanto prima, un'indagine di questa Commissione sulla questione abusivismo e la sua incidenza nel settore turismo, con la possibilità di audire anche le Forze dell'ordine preposte a controlli. Così come chiediamo che la Commissione possa audire tutti quei responsabili o amministratori di piattaforme che promuovono servizi turistici on line, forse scopriremo un mondo ancora oggi poco conosciuto se non solo agli addetti ai lavori.

Codice Ateco e sue implicazioni.

Nella maggior parte delle richieste per ristori, sia a livello nazionale che regionale si richiedono i codici Ateco di appartenenza. Dobbiamo purtroppo evidenziare che, con il nostro codice Ateco, 79.90.20 non sono comprese solo le Guide Turistiche ma anche gli Accompagnatori, le Guide Ambientali, le Guide Naturalistiche, gli Operatori Esperienziali che con legge 4 del 2013 sono registrati nel sito del MISE, Tecnici di Comunicazione e Marketing, Accompagnatori cicloturistici, ecc. Appare evidente che, come più volte da noi richiesto all'Agenzia delle Entrate, ci sia bisogno di un codice Ateco solo per le Guide Turistiche in quanto lo stesso porterebbe ad una veloce individuazione del numero dei professionisti operanti nello Stato Italiano, ciò che adesso è impossibile conoscere e ad eliminare alla radice tentavi di richiesta di contributi che non spetterebbero in quanto al di fuori del codice Ateco individuato. Fortunatamente, per alcune richieste è obbligatorio allegare la copia del tesserino di abilitazione.

Dal punto di vista legislativo, come più volte ribadito nelle varie Commissioni, dal 2013 la nostra professione vive l'anarchia legislativa più assoluta. E' veramente inimmaginabile che un paese come l'Italia da circa quasi 8 anni non si sia dotato di una legge di riordino della professione di Guida Turistica. I pochi tentativi fatti sono stati con i Decreti, strumento legislativo non consono per legiferare su una professione, che sono stati oggetto di impugnazione e abrogazione a colpi di TAR e Consiglio di Stato, ognuno esprimendo pareri a volte contrastanti. Dall'agosto 2013, è in vigore la Legge Europea 97/2013, che, all'articolo 3 stabilisce che l'abilitazione ha validità su tutto il territorio nazionale. Questa legge, da pareri di Avvocature delle Regioni, stabilisce un mero principio ma non legifera sulla professione. Questo articolo, dal carteggio che ANGT ha ricevuto dal Dipartimento delle Politiche Europee dietro richiesta FOIA, non è che la risposta che lo Stato italiano ha dato a una richiesta di chiarimento da parte della Commissione Europea e per chiudere il caso EU Pilot 4277/12/Mark. Dalla documentazione in nostro possesso è evidente come la Commissione Europea scriva sulla tolleranza zero sulla Direttiva 2006/123/EC o Direttiva Servizi articolo 10 comma 4 e non su come regolamentare la Professione di Guida Turistica in Italia. La professione di Guida Turistica non è soggetta alla Direttiva Servizi. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa.



L'articolo 3, a nostro parere, è stato inserito per consentire alle guide turistiche degli altri Stati membri di effettuare la libera prestazione di servizi su tutto il territorio italiano, mentre le norme del Trattato di Roma (Art.57) ⁽¹⁾ e della Direttiva 2005/36/CE ⁽²⁾ (professioni) dispongano il contrario.

Fino al 2013, le abilitazioni all'esercizio della professione di Guida Turistica erano ottenute a seguito del superamento di esami riguardanti il patrimonio storico-culturale di una Provincia o di una Regione. Con l'art. 3 della legge 97/2013 (in applicazione della Direttiva Europea 2006/123/CE art. 10 comma 4), le abilitazioni alla professione di Guida Turistica sono state dichiarate valide automaticamente su tutto il territorio nazionale, senza aver superato l'accertamento del requisito di capacità relativo all'esercizio della professione riguardo al patrimonio che non è stato oggetto di esame. Questo ha comportato una deregolamentazione da parte delle Regioni che, con programmi ed esami su singole province o regioni, hanno fatto intendere che con quella abilitazione si potesse esercitare su tutto il territorio nazionale. Non c'è esempio nella storia giuridica che un articolo possa automaticamente disporre l'estensione automatica di una professione senza aver superato un esame di stato abilitante. Questo è stato per anni l'agire di alcune regioni come la Toscana, l'Emilia Romagna, la Puglia, la Sardegna, ecc.

Vale la pena di ricordare che gli "ambiti" di esercizio della professione non costituiscono affatto meri limiti territoriali, rappresentano, - proprio in ragione dei presupposti delle condizioni che stanno alla base dell'abilitazione e del suo rilascio, nonché della natura specifica e peculiare dell'"oggetto" della professione - nient'altro che gli spazi della *accertata competenza* della Guida Turistica, identificando in particolare la/e porzione/i del patrimonio storico-artistico, culturale e ambientale che il professionista ha dimostrato (superando prove di esame apposite) di conoscere al punto da poterla/e compiutamente "illustrare", diffondendone la corretta conoscenza, a coloro che intenderanno usufruire dei suoi servizi.

L'Italia non può accettare che la regolamentazione sia su tutto il territorio nazionale proprio per la specificità dei territori. Per illustrare bisogna conoscere e per conoscere bisogna vivere i luoghi. Se vogliamo creare, al contrario, una figura che non ha competenze specifiche ma solo una superficiale conoscenza di qualche nozione allora non si può parlare di Guida Turistica ma di altra figura ben lontana da quella che ANGT ha, da sempre, promosso e valorizzato.

I danni prodotti dall'Art.3 sono già quantificabili anche nella questione della libera e temporanea prestazione di servizi:

- la parola stessa presuppone una prestazione temporanea che temporanea non è
- con l'emanazione dell'articolo 3 - sono aumentate di colpo le dichiarazioni di libera prestazione di servizi, in particolare di guide turistiche slovene e tedesche.

L'elenco ad oggi disponibile nel sito del Mibact, aggiornato al 25 settembre 2020, riporta 300 nominativi che, nell'anno della pandemia, hanno richiesto "l'effettuazione di servizi in Italia". La domanda che ci poniamo è questa: se i professionisti italiani sono rimasti senza lavoro cosa hanno fatto questi operatori che spesso non sono guide abilitate, sul nostro territorio? Facciamo notare che la pubblicazione degli elenchi, contenente i nominativi di persone che effettuano le prestazioni sono quasi sempre gli stessi da anni, e già di per sé questo dimostra che la prestazione non è "occasionale" e neppure "temporanea", perché è ripetitiva. La Direttiva 2005/36/CE e la susseguente Direttiva 2013/55/UE, riguardanti le valutazioni "*caso per caso*" delle libere prestazioni di Servizi, "*in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità*" non permettono di sapere ex ante la durata e i luoghi richiesti per questi servizi, una criticità che abbiamo, da sempre, posto all'attenzione delle Commissioni parlamentari europee ma alla quale non si vuole porre rimedio, troppi interessi in gioco da parte dei grandi gruppi europei e, in particolare, dell'ETOA, l'associazione di tour operator al quale aderiscono anche aziende italiane.



Nel caso della libera prestazione di servizi, non essendo prevista l'integrazione della formazione, ossia delle conoscenze e delle competenze necessarie per illustrare il patrimonio culturale ed ambientale del Paese dove verrà effettuata la prestazione, si è creata una situazione dequalificante per il turismo europeo che non tiene conto né della tutela del patrimonio culturale e della cultura dei Paesi ospitanti, né della tutela del fruitore del servizio e dell'occupazione, del diritto al lavoro. Abbiamo chiesto con un documento alle Commissioni del Parlamento nazionale una moratoria ma, come si evince dall'elenco pubblicato sul sito del Mibact, le richieste sono pervenute fino al 25 settembre.

Il Dott. Carpentieri, nel 2017 Capo Ufficio Legislativo del Mibact, oggi Consigliere di Stato, nel ricorso ai Decreti che avrebbero dovuto regolamentare la professione di Guida Turistica, così scriveva: *“Si deve osservare che l'interesse generale attinente alla tutela dei consumatori e la conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale possono costituire esigenze imperative che giustificano una restrizione della libera prestazione dei servizi.....l'esercizio della libera prestazione di servizi, pur fatta salva, non può costituire uno strumento per “aggirare” le disposizioni che regolano l'esercizio di una professione in uno Stato membro”*.

Dalla nota del Dipartimento Turismo del Mibact, datata 1 ottobre 2018, riguardo i dati della libera e temporanea prestazione di servizi 2017 da noi richiesti, risulta che su 415 Guide Turistiche presenti nell'elenco pubblicato solo 241 hanno risposto alla richiesta di invio dati. Le giornate di servizi guida effettuate nel nostro territorio da operatori europei risultano essere 6355. Calcolando per difetto che una giornata lavorativa possa avere quale compenso Euro 250,00 moltiplicando per 6355 si ha un totale di € 1.588.750, che equivalgono a mancati introiti per i professionisti italiani e per l'erario dello Stato.

A questo proposito auspichiamo l'audizione del Consigliere di Stato, Dott. Carpentieri per poter finalmente esporre con chiarezza l'iter che ha portato alla Legge 97/2013 e tutto ciò che ne è conseguito.

Allo stesso modo sono aumentate a valanga le richieste di riconoscimento di titoli, frutto del cosiddetto 'shopping' internazionale, diventata oramai una consuetudine. Si stanno riconoscendo titoli e abilitazioni, secondo il nostro parere, non conformi, quali ad esempio titoli acquisiti in Romania. Come ANGT abbiamo richiesto per ben due volte, con FOIA, accesso agli atti senza esito. Si riconosce un titolo, quello di Guida Nazionale che non esiste nella legislazione italiana, per non parlare delle misure compensative e tutor dei quali non si trova traccia negli atti delle Regioni. Un quadro veramente desolante. Su questo tema auspichiamo l'audizione dei Dirigenti che hanno firmato e firmano Decreti di Riconoscimento così come sarebbe opportuno sapere se il Presidente di Etoa Mr Corona o il CEO Mr Jenkins abbiano avuto incontri presso il Mibact o con esponenti del Governo o del Parlamento nazionale. Ribadiamo che con circa 25 sterline si acquista una tessera ETOA che pur non avendo nessuna titolarità, viene utilizzata e spesso riconosciuta, in Italia e in Europa, quale tessera valida per effettuare servizi guida pur non avendo abilitazione, cosa gravissima per il controllo del settore.

Una settimana fa è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 16 ottobre 2020, n. 142** di recepimento della Direttiva Europea 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. La Direttiva che come ANGT abbiamo seguito per tutto l'iter legislativo europeo e che fissa dei principi molto importanti, uno dei quali al Considerando n. 2 riporta che *“In assenza nel diritto dell'Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è competenza di uno Stato membro decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.”* L'iter del Governo per il Decreto di recepimento è iniziato lo scorso anno e, per l'occasione, così come vuole la Direttiva, il Dipartimento aveva convocato ANGT al tavolo preliminare dei lavori. La convocazione fu rinviata a data da destinarsi e, avendo appreso dal Governo, l'emanazione del Decreto abbiamo chiesto sia



alle Commissioni parlamentari sia al Dipartimento delle Politiche Europee informazioni sul testo. Purtroppo siamo venuti a conoscenza del contenuto ufficiale solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dalla lettura del testo abbiamo appreso che “i soggetti regolatori trasmettono lo schema di provvedimento corredato della tabella di cui al comma 1 all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che esprime il relativo parere”. Il provvedimento ha molteplici criticità a partire da quanto si legge nel dglS 201 del 2011 con il quale si riporta che AGCM non può esprimere pareri sulle professioni. Ci sfugge il motivo di questa scelta, considerato soprattutto i vari pareri molto discutibili rilasciati da AGCM nei confronti delle Guide Turistiche che si possono leggere nel sito dell’Autorità. La stessa Conferenza delle Regioni esprime perplessità al ricorso ad AGCM in materia di pareri sulla regolamentazione delle nuove professioni o per le modifiche di quelle già esistenti. A questo proposito richiediamo l’audizione della Dott.ssa Diana Agosti, Capo Dipartimento delle Politiche Europee perché possa chiarire le motivazioni di una simile scelta non richiesta, peraltro, dalla Direttiva 2018/958/UE.

Tutto quanto premesso, ANGT chiede:

- Introduzione di bonus per famiglie da utilizzare esclusivamente per visite guidate nei musei, nelle aree archeologiche e nei luoghi della cultura svolte da guide turistiche abilitate.
- Finanziare progetti locali e regionali che prevedono attività didattiche e visite guidate nei musei, nelle aree archeologiche e nei luoghi della cultura svolte da guide turistiche abilitate.
- Introduzione di bonus a tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’effettuazione di attività didattiche e visite guidate nei musei, nelle aree archeologiche e nei luoghi della cultura svolte da guide turistiche abilitate.

UNA LEGGE DI RIORDINO DELLA PROFESSIONE

che contempli albi o collegi per ridare dignità alla professione, una legge che sia condivisa da tutte le forze politiche. Questo è il nostro più grande auspicio e richiesta che facciamo a questa Commissione.

Adina Persano
Presidente ANGT

Note

- (1) ARTICOLO 57 I. Al fine di agevolare l’accesso alle attività non salariate e l’esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea, stabilisce, deliberando all’unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività non salariate e all’esercizio di queste. Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione



del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è necessaria l'unanimità. Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

(2) **TITOLO II LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI** Articolo 5

Principio di libera prestazione di servizi

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.